

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 44 del 2.11.2011

Supplemento n. 109

mercoledì, 2 novembre 2011

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO (Lucca)

Statuto dell'Unione.

SEZIONE I

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO (Lucca)

Statuto dell'Unione.

SOMMARIO

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 - Denominazione sede e gonfalone
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Principi della partecipazione
- Art. 6 - Funzioni e servizi dei Comuni
- Art. 7 - Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6
- Art. 8 - Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione
- Art. 9 - Disposizioni generali
- Art. 10 - Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 11 - Organi di governo dell'Unione

CAPO III

IL CONSIGLIO

- Art. 12 - Composizione del Consiglio
- Art. 13 - Seduta di insediamento del Consiglio
- Art. 14 - Competenze del Consiglio
- Art. 15 - Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 16 - Convocazione
- Art. 17 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 18 - Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità
- Art. 19 - Sostituzione dei Consiglieri
- Art. 20 - Gruppi Consiliari
- Art. 21 - Commissioni Consiliari

CAPO IV

LA GIUNTA

- Art. 22 - Natura e composizione
- Art. 23 - Funzionamento
- Art. 24 - Competenze

CAPO V

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- Art. 25 - Modalità di elezione
- Art. 26 - Durata in carica
- Art. 27 - Ruolo, attribuzioni e competenze
- Art. 28 - Il Vicepresidente
- Art. 29 - Sfiducia e cessazione

CAPO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 30 - Principi generali
- Art. 31 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 32 - Segretario
- Art. 33 - Funzioni di responsabilità
- Art. 34 - Atti di gestione
- Art. 35 - Vicesegretario dell'Unione
- Art. 36 - Personale dell'Unione
- Art. 37 - Procedimenti disciplinari

CAPO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 38 - Principi generali
- Art. 39 - Finanze dell'Unione
- Art. 40 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 41 - Controllo di gestione
- Art. 42 - Rendiconto di gestione
- Art. 43 - Revisore dei conti
- Art. 44 - Servizio di tesoreria
- Art. 45 - Patrimonio

CAPO VIII

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 46 - Durata dell'Unione
- Art. 47 - Recesso del Comune
- Art. 48 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 49 - Scioglimento
- Art. 50 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento
- Art. 51 - Disposizioni particolari per i Comuni sotto i 1.000 abitanti

CAPO IX

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 52 - Modifiche statutarie

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 53 - Successione dell'Unione alla soppressa Comunità montana
- Art. 54 - Atti regolamentari
- Art. 55 - Inefficacia degli atti
- Art. 56 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 57 - Norma finanziaria
- Art. 58 - Norma finale
- Art. 59 - Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1
Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e degli articoli 15 e 16 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 in merito alla trasformazione delle Comunità Montane, costituiscono una Unione di Comuni, di seguito denominata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi, per l'esercizio delle funzioni regionali già attribuite alla omonima Comunità Montana e per effettuare una *governance* complessiva dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento e le attività produttive e la popolazione ivi presente.

2. L'Unione di Comuni è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione ha lo scopo di cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini, di assicurare loro livelli adeguati di servizio e di promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente; pone particolare attenzione al superamento degli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera della disciolta Comunità Montana. Esercita altresì, le funzioni ed i compiti conferiti o assegnati dalla Regione, anche in attuazione della legge regionale n. 37 del 2008 ed in materia di agricoltura e foreste, nonché nelle funzioni di consorzio di bonifica montana, demanio regionale e difesa del suolo, attribuite ai sensi della L.R. 34/94 art. 53, e inoltre le funzioni ed i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma, limitrofi, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'articolo 15 della L. 241 del 1990. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

4. All'Unione possono aderire nuovi Comuni. Il Consiglio Comunale del Comune che intende aderire delibera, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, la volontà di aderire all'Unione, dichiarando la condivisione dello statuto e la disponibilità a partecipare alle spese generali dell'Unione, ivi compresa una quota di remunerazione di eventuali costi iniziali. La Giunta dell'Unione formula le opportune modifiche statutarie e avvia il procedimento di cui all'articolo 52

del presente statuto. L'adesione decorre dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

Art. 2
Denominazione sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione estesa "Unione dei Comuni Media Valle del Serchio". Si identifica anche con la denominazione breve "Unione" e con l'acronimo "UCMVS", sulla base delle esigenze di comunicazione stabilite con decreto del Presidente.

2. La sede istituzionale dell'Unione è situata nel Comune di Borgo a Mozzano, in via Umberto I, 100; le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi.

3. La Giunta ha la facoltà nell'ambito del territorio dell'Unione di costituire uffici distaccati.

4. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione dovrà essere disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione. Fino all'adozione del regolamento, lo stemma dell'Unione è costituito dallo stemma della disciolta Comunità Montana con sostituzione delle parole "Comunità Montana" con le parole "Unione dei Comuni".

Art. 3
Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove e definisce gli obiettivi per la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento responsabile dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane; è il frutto dell'evoluzione istituzionale e della trasformazione delle Comunità Montane di cui eredita il ruolo e le funzioni;

d) rappresenta il livello istituzionale funzionale all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21 comma 3 della Legge 5 Maggio 2009 n. 42;

e) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in ossequio alle leggi di cui al comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

f) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;

g) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;

h) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali ed al fine di promuovere la loro integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;

i) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

j) sostiene, attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

k) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei Comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti condizioni montane;

l) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;

m) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

n) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

o) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

p) realizza le opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico;

q) prevede ed individua gli interventi da attuare da parte dell'Unione o dei singoli Comuni, le iniziative volte al mantenimento ed alla diffusione di servizi di prossimità nei territori interessati da fenomeni di carenza o rarefazione dei servizi medesimi.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici uniformandosi al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 6

Funzioni e servizi dei Comuni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni, le funzioni ed i servizi indicati di seguito:

- a. Protezione Civile;
- b. Catasto delle aree percorse dal fuoco;
- c. Randagismo;
- d. Società dell'informazione e della conoscenza;
- e. Trattamento economico del personale;
- f. Risorse Umane;
- g. Servizio Statistico;
- h. Supporto Giuridico;
- i. Catasto;
- l. Funzioni di Polizia locale.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la corretta gestione degli uffici ed il coordi-

namamento della gestione associata con le convenzioni in essere, laddove esistenti, le funzioni ed i servizi di cui al comma 1 sono svolti dall'Unione a decorrere dalla data di estinzione della Comunità Montana secondo le modalità indicate negli atti convenzionali già stipulati tra i Comuni e la disciolta Comunità Montana.

3. L'Unione subentra in tutte le funzioni già trasferite o delegate dalla Regione Toscana alla Comunità Montana, compresi tutti i rapporti gestionali e patrimoniali in essere. Esercita le funzioni ed i servizi attribuite/i dalle leggi regionali relative al settore agricolo-forestali, con particolare riguardo al Piano di Sviluppo Rurale, del patrimonio agricolo-forestale regionale e degli altri patrimoni ad esso assimilati, degli interventi forestali pubblici, del servizio antincendi boschivi e del vincolo idrogeologico forestale ai sensi della L.R. n. 39/00 e della L.R. n. 77/04, della normativa sulla raccolta dei funghi epigei ai sensi della L.R. n. 16/99 e di Consorzio di bonifica montana attribuite alla Comunità Montana dalla Regione ai sensi dell'art.53 L.R. n. 34/94.

4. La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi di cui al comma 1, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste dal presente statuto.

Art. 7

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6

1. L'Unione previa modifica statutaria può esercitare tutte le altre funzioni ed i servizi di competenza comunale, diversi da quelli previsti dall'art. 6 per tutti i Comuni o anche per parte di essi.

2. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'Unione sono stabiliti mediante convenzione tra l'Unione ed i Comuni interessati.

3. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti presentati alla data da cui decorre l'esercizio dell'Unione sono conclusi dal Comune.

Art. 8

Funzioni e servizi esercitati anche per Comuni non partecipanti all'Unione

1. L'Unione può esercitare le funzioni ed i servizi anche per Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'Unione ed i Comuni non aderenti è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 9

Disposizioni generali

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione i Comuni non adottano atti in difformità.

3. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati.

4. L'affidamento di funzioni all'Unione può comportare, il trasferimento, anche mediante comando o distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse.

Art. 10

Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Media Valle del Serchio, l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità Montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008. Svolge altresì le funzioni già assegnate dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente statuto.

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 11

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- Il Consiglio;
- La Giunta;
- Il Presidente.

CAPO III

IL CONSIGLIO

Art. 12

Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei Comuni che ne fanno parte, nel rispetto del principio di garanzia delle minoranze. Se per effetto di norme di legge o del presente statuto si verifica l'incompatibilità del Sindaco a rico-

pire la carica di componente del Consiglio dell'Unione i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due.

2. Sono rappresentanti del Comune il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza eletti dal Consiglio comunale mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il Sindaco, ed i consiglieri di minoranza.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista collegata al Sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al Sindaco.

4. I componenti del Consiglio dell'Unione durano in carica fino all'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali che deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni per il rinnovo ordinario, salvo quanto previsto dal comma 8.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione il Sindaco, il consigliere comunale di maggioranza che ha riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti nella lista collegata al Sindaco e il consigliere comunale di minoranza candidato a Sindaco in una o più liste non collegate al Sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista. In caso di parità di cifre individuali è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più anziano di età.

6. E' compito del Sindaco comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale e gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i suoi rappresentanti eletti o individuati ai sensi del comma 5.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale è rappresentante del Comune il Commissario che gestisce il Comune.

9. Al fine di garantire la continuità amministrativa fino alla nomina dei nuovi consiglieri restano in carica

i consiglieri uscenti, ancorché non rieletti nei rispettivi consigli comunali.

Art. 13

Seduta di insediamento del Consiglio

1. Dopo l'elezione per il rinnovo ordinario, i Comuni esprimono i loro rappresentanti nel Consiglio dell'Unione, con le modalità di cui al precedente art. 12 del presente Statuto.

2. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge o dichiarati tali, sono inviati dal Presidente, che provvede alla convocazione del nuovo Consiglio, una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno tre quarti dei componenti dello stesso; in questo caso il Consiglio provvederà alle integrazioni nella prima seduta utile successiva alla trasmissione dei relativi atti da parte dei Comuni.

3. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggiore numero di abitanti fino all'elezione del nuovo Presidente.

4. Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, o comunque nei termini di cui all'articolo 25, comma 2, il Consiglio elegge il Presidente.

Art. 14

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Il Consiglio adotta un regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 15

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente, e la seduta del Consiglio è valida se è presente almeno la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, la seduta del Consiglio è valida purché intervenga almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente senza computare a tal fine il Presidente. Se anche la seduta di seconda convocazione rimane deserta, quella successiva (la terza) deve considerarsi di prima convocazione. Essa

avrà luogo in altro giorno e sarà convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

3. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi sulle persone devono essere adottate a sedute e scrutinio segreto e il Consiglio delibera validamente con i quorum previsti dai commi 1 e 2 precedenti e con il voto favorevole della metà più uno dei membri che hanno partecipato al voto. Sono fatti salvi i casi in cui siano richiesti dal presente statuto da leggi o regolamenti maggioranze diverse o quorum speciali.

4. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Sin dall'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno rispetto ai quali alcuni consiglieri abbiano un interesse diretto o di parenti e affini fino al quarto grado, in relazione all'oggetto ed al contenuto delle deliberazioni da assumere, questi debbono astenersi dal prendere parte alla votazione ed allontanarsi dal luogo dove si tiene il Consiglio.

5. In caso di votazione segreta le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

6. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge od il presente statuto dispongano altrimenti.

7. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario con il compito di riprodurre fedelmente nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

9. Tranne il caso di sedute a votazioni segrete la partecipazione al Consiglio può avvenire anche attraverso apparati di videoconferenza o di altre tecnologie che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà.

Art. 16

Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:
 - a) per determinazione del medesimo;

- b) su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
- c) su deliberazione della Giunta.

2. La convocazione del Consiglio, a firma del Presidente, è pubblicata all'Albo Pretorio on line e spedita ai Consiglieri, agli indirizzi da questi comunicati, almeno cinque giorni prima della data di adunanza con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento. I giorni devono essere pieni, non calcolando né il giorno di spedizione né quello dell'adunanza.

3. In casi eccezionali e motivati in cui si renda necessaria una convocazione d'urgenza, il relativo avviso deve essere notificato e recapitato, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS), almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Le modalità sopra indicate possono essere adottate come metodo ordinario di convocazione su richiesta del Consigliere o se previste nel regolamento di funzionamento del Consiglio in maniera tale da consentire la verifica della ricezione delle convocazioni anche attraverso strumenti informatici di certificazione o telefonici.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

5. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso la Segreteria almeno tre giorni prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione.

6. Il deposito delle proposte deliberative degli atti relativi agli strumenti di programmazione generale e dei regolamenti deve avvenire almeno cinque giorni prima della adunanza.

Art. 17

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Spettano ai consiglieri dell'Unione i diritti stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali, che sono esercitati seguendo le procedure e le modalità previste da disposizioni regolamentari.

2. I Consiglieri rappresentano l'intera collettività ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

3. Secondo le modalità previste dal regolamento i Consiglieri esercitano il diritto:

- a) di presentare proposte di propria iniziativa;

b) di intervento nella discussione, di presentare emendamenti, interrogazioni, interpellanze e mozioni;

c) di ottenere informazioni sull'attività dell'Unione, sulla gestione dei servizi, nonché sull'andamento degli Enti e Aziende a cui l'Unione partecipa o che controlla.

4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, direttamente senza possibilità di conferimento di delega o procura, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, hanno altresì diritto di ottenere copia degli atti, documenti utili per l'espletamento del proprio mandato, nell'ambito delle norme di legge, del presente statuto e del regolamento del Consiglio.

5. Il Consigliere impronta il proprio comportamento al principio di leale collaborazione al quale sono tenuti tutti i soggetti pubblici; ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie e gli atti ricevuti nei casi specificamente previsti dalla legge; è tenuto al rispetto della riservatezza secondo le disposizioni di legge e alla non divulgazione di atti e notizie che possano nuocere all'interesse pubblico o ledere i diritti di terzi.

Art. 18

Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti restano in carica nel Consiglio i precedenti Consiglieri.

2. Durante tale periodo sono prorogati i poteri sia del Consiglio che dei suoi componenti per il compimento di tutti gli atti necessari alla continuità dell'azione amministrativa, allo svolgimento dei loro compiti istituzionali e alla erogazione dei servizi.

3. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni debbono esprimere i nuovi rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

4. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento del nuovo Consiglio una volta che siano pervenuti i nominativi di almeno i tre quarti dei componenti la stessa. Decorso il termine di cui al comma 4, si applica il comma 5 del precedente articolo 12.

5. Nel caso di elezioni amministrative parziali riguardanti uno o più Comuni ricompresi nell'Unione, il Comune o i Comuni interessati dal turno elettorale rinnovano le proprie rappresentanze nel Consiglio secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 12 e 13.

6. Ai Consiglieri dell'Unione si applicano tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali ed, in particolare, il dipendente in servizio dell'Unione non può essere componente degli organi dell'ente.

Art. 19

Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri nel Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

b) dimissioni;

c) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;

d) revoca;

e) perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione;

f) morte o altre cause previste dalla legge.

2. La decadenza può essere dichiarata, su iniziativa del Presidente dell'Unione, dal Consiglio Comunale interessato per assenza ingiustificata a più di cinque sedute consecutive del Consiglio; Sono assenze giustificate quelle per motivi di salute propria o di familiari, per lavoro, oltre a quelle indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio; è concesso all'interessato il termine di 10 giorni dalla notifica di proposta di decadenza per fornire specifici motivi di giustificazione.

3. Il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

4. Le dimissioni da membro del Consiglio devono essere presentate al Presidente dell'Unione il quale ne dà comunicazione al Sindaco del Comune interessato. Tali dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci dalla data di acquisizione al Protocollo dell'Unione.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 60 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 5, del presente statuto.

6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regola-

mento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci. Il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

7. La perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Consiglio Comunale a provvedere per la relativa nuova nomina.

8. I provvedimenti di decadenza, di revoca, di presa d'atto della perdita della qualità di Consigliere Comunale, di presa d'atto della morte, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di sostituzione del membro del Consiglio; tali atti sono trasmessi dallo stesso Sindaco al Presidente dell'Unione il quale ne informa il Consiglio che ne prende atto.

9. Analogo procedimento è attuato quando la sostituzione si rende necessaria per cause diverse previste dalla legge.

Art. 20

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in gruppi consiliari.

2. La costituzione dei gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due Consiglieri. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei Consiglieri che vi conferiscono.

4. Il regolamento del Consiglio dell'Unione può disciplinare le modalità di costituzione dei gruppi consiliari con le relative attribuzioni e l'istituzione della conferenza dei capigruppo.

5. Ai capigruppo consiliari viene data notizia per posta elettronica o, in mancanza, per posta ordinaria della pubblicazione all'Albo Pretorio on line delle deliberazioni adottate dalla Giunta con il relativo elenco.

Art. 21

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni

può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione, nel rispetto dei criteri di rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Il Regolamento può prevedere Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, redigenti, di controllo, consultive ed istruttorie, indicandone il numero, gli ambiti di attività e il funzionamento; può prevedere anche le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.

CAPO IV

LA GIUNTA

Art. 22

Natura e composizione

1. La Giunta è l'organo di governo operativo dell'Unione.

2. La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, e dai Sindaci componenti il Consiglio in un numero non superiore a quello previsto per i Comuni aventi corrispondente popolazione.

3. Nella riunione di insediamento, che si deve tenere entro trenta giorni dalla data per il rinnovo ordinario dei Consigli Comunali su convocazione del Presidente, verrà preso atto della nuova composizione della Giunta e, ove si ravviserà la sussistenza di incompatibilità per alcuni di essi, si prenderà formalmente atto delle conseguenti sostituzioni. La Giunta procede allo stesso modo ogni qualvolta accerti, autonomamente o a seguito della deliberazione del Consiglio, cause di incompatibilità sopravvenute o di impedimento permanente del Sindaco.

4. In caso di impedimento permanente o incompatibilità, al posto del Sindaco partecipa alla Giunta a tutti gli effetti il Vicesindaco. Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 141 del TUEL, la Giunta è integrata dal Commissario governativo.

5. Nel verbale delle sedute della Giunta si dà atto dei motivi per i quali in luogo del Sindaco partecipa il Vicesindaco o il Commissario.

Art. 23

Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione o da chi legittimamente lo sostituisce ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

2. La Convocazione avviene tramite invio dell'ordine del giorno per posta elettronica o fax almeno un giorno prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale dell'Unione o presso le sedi comunali, anche per collegamento telematico in videoconferenza, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati. Con la presenza e l'accordo di tutti i componenti, l'ordine del giorno può essere integrato nel corso della seduta.

3. La Giunta opera con proprie deliberazioni collegiali che sono pubblicate all'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi. Le sedute, di norma, sono riservate, salvo diversa decisione della Giunta stessa, e sono valide quando vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo quando la deliberazione comporti apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.

4. Alle sedute della Giunta partecipano, se richiesti, i dirigenti e i funzionari dell'Unione e dei Comuni e altri soggetti la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

5. Per la presentazione al Consiglio della proposta di approvazione o revisione dello Statuto dell'Ente viene richiesta la presenza e l'unanimità di tutti i componenti; quando dopo un tentativo l'unanimità non viene raggiunta, la proposta è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

6. I Sindaci dei Comuni dell'Unione formulano la proposta nominativa del Presidente dell'Unione da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

7. Il Segretario dell'Unione, partecipa alle riunioni della Giunta come consulente tecnico amministrativo, redige il verbale della adunanza e provvede agli adempimenti amministrativi conseguenti alle decisioni assunte.

8. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento approvato con i quorum di cui al comma 5.

Art. 24
Competenze

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività; svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso ed è autorizzata ad apportare,

quando l'urgenza lo richiede, variazioni al bilancio di previsione, salva ratifica entro sessanta giorni da parte dello stesso.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze, previste dalle Leggi o dallo Statuto, o del Presidente.

3. Le deliberazioni della Giunta divengono esecutive il decimo giorno dopo la pubblicazione. La Giunta può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei propri componenti nei casi di cui all'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267 del 2000.

CAPO V
IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 25
Modalità di elezione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio al proprio interno a maggioranza dei Consiglieri assegnati, su proposta dei Sindaci ai sensi art. 23 c.6, nel corso della prima adunanza dopo la convalida degli eletti e il formale insediamento.

2. Se alla votazione non si raggiunge la maggioranza necessaria di cui al comma 1, l'elezione è rinviata a successive votazioni da tenersi non prima di otto e non oltre quindici giorni successivi l'una dall'altra. Qualora dopo tre votazioni non si raggiunga la maggioranza richiesta per l'elezione del Presidente, è eletto a tale carica il Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 26
Durata in carica

1. Il Presidente dura in carica un mandato amministrativo ordinario.

2. Nel periodo intercorrente dallo scioglimento e rinnovo ordinario dei Consigli comunali e l'elezione del nuovo Presidente, rimane in carica il precedente per l'ordinaria amministrazione e per la presidenza degli organi.

Art. 27
Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione

degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente statuto.

2. Il Presidente esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

3. Il Presidente coordina l'azione dei Assessori indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta.

4. Il Presidente può delegare, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, la cura di determinate materie ai componenti della Giunta, di cui al precedente articolo 22, e affidare l'approfondimento di particolari ambiti o questioni a componenti del Consiglio. L'Assessore con deleghe e il Consigliere incaricato operano per conto del Presidente e si coordinano con lui per la direzione politico-amministrativa nelle materie affidate.

5. Il Presidente inoltre:

a) stabilisce, d'intesa con la Giunta, gli argomenti e le proposte da inserire all'ordine del giorno del Consiglio;

b) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede con proprio atto alla nomina, alla designazione e alla revoca di rappresentanti in Enti ed Istituzioni entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

c) nomina e revoca i responsabili apicali dei servizi dell'Ente e formula direttive per indirizzarne l'azione al miglior perseguimento degli obiettivi loro affidati;

d) può impartire autonome direttive organizzative riferite alle funzioni comunque attribuite all'Unione da soggetti diversi dai Comuni;

e) sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta;

f) promuove sottoscrive ed assume iniziative per concludere accordi di programma e protocolli d'intesa con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

g) promuove, tramite il Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;

h) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio dell'Unione;

i) firma i verbali e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'ente congiuntamente al Segretario;

j) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge e dallo Statuto e dai regolamenti al Segretario e ai Responsabili dei Servizi;

k) svolge ogni altra funzione conferita dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto, nel rispetto del principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai Responsabili degli uffici;

l) assicura una adeguata informazione ai gruppi consiliari sulle attività di preparazione del Consiglio e su tutte le questioni che vengono poste all'attenzione del Consiglio;

m) fornisce a tutti i Consiglieri e gruppi consiliari gli elementi utili per esercitare una costante funzione di verifica e controllo sull'attività politico-amministrativa svolta dall'Ente;

n) cura le questioni che riguardano lo "status" e le prerogative dei Consiglieri in ordine all'esercizio del loro mandato;

o) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo, ove istituita.

Art. 28

Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente dell'Unione tra i componenti della Giunta, di cui al precedente articolo 22.

2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce, in via generale, in caso di assenza o impedimento.

3. Nel caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni vicarie sono temporaneamente svolte dagli altri componenti della Giunta in ordine di anzianità anagrafica.

Art. 29

Sfiducia e cessazione

1. Il Presidente, salvo quanto previsto nel comma 6, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio ed approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione alla segreteria dell'ente.

4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la decadenza immediata del Presidente e viene contestualmente proclamato eletto il nuovo candidato

alla carica di Presidente, in deroga all'art.25 c.1, che dovrà essere obbligatoriamente indicato nella mozione di sfiducia.

5. La cessazione dalla carica del Presidente, per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità, non comporta la decadenza della Giunta che resta in carica e le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente.

6. Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta della Giunta o del Presidente, non comporta la decadenza del Presidente.

CAPO VI

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 30

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia.

3. L'organizzazione è articolata, per quanto possibile, mediante sportelli collocati presso i Comuni, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali che li rappresentano la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti medesimi, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

5. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

6. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione.

Art. 31

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta, di cui all'articolo 22, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola, ove possibile in modo uniforme o unitario con i Comuni membri:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi al segretario, ai funzionari dirigenti e le relative modalità di sostituzione nei casi di assenza, vacanza o impedimento;

d) l'istituzione e i requisiti della figura del Vice-segretario;

e) le modalità per il conferimento degli incarichi ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

f) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego;

g) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione della performance dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;

h) i requisiti e le modalità di nomina degli organismi di valutazione e controllo interno;

i) l'ufficio responsabile e le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati del comparto;

j) le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 32

Segretario

1. La dotazione organica dell'Unione prevede obbligatoriamente la qualifica di Segretario quale vertice dell'organizzazione dell'ente. Il regolamento di organizzazione definisce i requisiti di accesso al posto in rapporto alle funzioni di assistenza giuridico - amministrativa agli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e alle funzioni di direzione generale della struttura organizzativa.

2. Qualora il posto risulti vacante, il Segretario è

nominato dal Presidente, sentita la Giunta, tra il personale apicale dell'Unione e dei Comuni in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Il Presidente può nominare un soggetto esterno in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 110 del TUEL e nel rispetto del regolamento di organizzazione e dei principi di trasparenza e professionalità stabiliti dall'ordinamento.

3. La durata in carica del Segretario, nominato ai sensi del comma 2, non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato e può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della Giunta.

4. Il Segretario, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali dal decreto legislativo n. 267 del 2000; roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'Unione, gli atti ed i contratti e presta la propria assistenza nei casi di stipula dei contratti per scrittura privata, autenticandone le sottoscrizioni, applicando le disposizioni di cui agli articoli 40, 41,42, e la relativa tabella "D" della Legge 08.06.1962, n. 604.

5. Il Presidente, qualora il posto risulti vacante, può nominare tramite convenzione un segretario di un comune aderente all'Unione.

Art. 33

Funzioni di responsabilità

1. I Responsabili dei Servizi svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti e rispondono al Segretario del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Amministrazione in rapporto alle risorse effettivamente disponibili. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio, l'adozione degli atti gestionali e contrattuali che impegnano l'Amministrazione verso terzi e il rilascio di autorizzazioni e di pareri tecnici di competenza del servizio, previsti dalla legge e dal regolamento o richiesti dagli altri organi della Unione o dei Comuni associati.

2. Ai Responsabili competono, pertanto, l'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 e i compiti gestionali previsti all'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non espressamente riservati agli organi di governo o al Segretario generale dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. I Responsabili dell'Unione rendono detti pareri sugli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio e dell' giunta dell'Unione.

3. Le relative funzioni sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 34

Atti di gestione

1. La forma dei provvedimenti amministrativi e di organizzazione adottati dal Segretario e dai responsabili è la determinazione dirigenziale. Le determinazioni dirigenziali sono raccolte in originale, cartaceo o digitale, e numerate in un unico registro; sono immediatamente efficaci, salvo che comportino spese o minori entrate, nel qual caso divengono efficaci con l'apposizione del visto di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico-finanziario.

2. Copia di ciascun provvedimento è pubblicata, a cura del Segretario generale o di un suo delegato, all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di terzi.

Art. 35

Vicesegretario dell'Unione

1. Al fine di coadiuvare il Segretario dell'Unione nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, può essere istituita la figura di Vicesegretario.

2. Oltre alla funzione di collaboratore e di ausilio egli lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza, nei modi e nei termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Qualora la Giunta non proceda alla nomina del Vicesegretario in caso di assenza temporanea del Segretario, l'incarico e le funzioni di Vicesegretario possono essere conferite direttamente, per un periodo non superiore a 30 giorni, dal Segretario con atto di gestione del personale.

Art. 36

Personale dell'Unione

1. Il personale dell'Unione, oltre che dai dipendenti di cui all'art. 53 è composto da:

- a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

2. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato e di collaboratori esterni.

3. La Giunta al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può accertare la

necessità di trasferimento o di distacco, anche parziale, di personale dei Comuni partecipanti.

4. L'Unione si avvale, per l'esecuzione delle opere relative alla bonifica ed alla sistemazione idraulico-forestale, come previsto dalla pertinente legislazione regionale, dell'opera di salariati ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto nazionale di categoria.

Art. 37

Procedimenti disciplinari

1. Le norme disciplinari sono individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva che determinano i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che, in particolare, individua l'Ufficio di disciplina.

CAPO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 38

Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 39

Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse finanziarie dei Comuni partecipanti per il funzionamento dell'Ente e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti, o comunque convenzionati;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;

g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;

h) rendite patrimoniali;

i) accensione di prestiti;

j) prestazioni per conto di terzi;

k) altri proventi o erogazioni.

3. L'Unione, entro i tre mesi antecedenti il termine ultimo per l'approvazione di approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della Giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni Comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione ai sensi del comma 2 lettera c).

4. I Comuni partecipanti all'Unione si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'Ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'Unione.

Art. 40

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla Giunta entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto ai sensi di legge osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 41

Controllo di gestione

1. L'Unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

Art. 42

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti

su proposta della Giunta che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 43

Revisore dei conti

1. Il Revisore dei Conti è scelto mediante estrazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

7. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione l'incarico verrà svolto dal Revisore dei Conti della Comunità Montana Media Valle del Serchio fino alla scelta del Revisore dei Conti ai sensi della vigente normativa.

Art. 44

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'Unione il servizio di tesoreria verrà svolto dal tesoriere della soppressa Comunità Montana fino alla scadenza della convenzione in essere.

Art. 45

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Media Valle del Serchio alla quale l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione.

CAPO VIII

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 46

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata di 10 anni rinnovabile tacitamente per lo stesso periodo, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 47

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 3 anni dalla data di costituzione.

2. La manifestazione di volontà di recedere deve essere deliberata entro il 30 giugno. Il recesso dall'Unione deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale n. 37 del 2008, alla Giunta regionale.

*Art. 48**Effetti e adempimenti derivanti dal recesso*

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene espressa la volontà di recedere.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorrerà dalla data stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario dell'Unione, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), predisporre un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio funzioni conferite dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio è sottoposto alla Giunta, le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. È escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Media Valle del Serchio. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti

all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 37 del 2008.

f) Procedimenti in corso: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per la conclusione dei procedimenti attivati precedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

*Art. 49**Scioglimento*

1. L'Unione è sciolta quando la maggioranza dei Comuni delibera lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa anche in tempi diversi. Può costituire causa di scioglimento dell'Unione anche un mutamento del quadro legislativo regionale che privi l'Unione dell'esercizio di funzioni regionali repute indispensabili per la *governance* territoriale dell'ambito di riferimento.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o della Giunta, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, una deliberazione con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte

decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 50. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale o quello che si determina ai sensi del successivo comma 4 hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

4. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei Comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'Unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla Giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

5. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 47, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Il Presidente dell'Unione comunica alla Giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'Unione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'Unione. Se la Giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del Presidente dell'Unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai Comuni ai sensi dello Statuto.". La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla Giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 49, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

Art. 50

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento se il Presidente dell'Unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 6 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'Unione, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni o all'ente competente per le funzioni assegnate all'Unione secondo i seguenti criteri:

a) di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato, previo il raggiungimento di accordi con gli enti locali interessati e la regione in assenza dei quali lo scioglimento non può avere corso;

b) il restante personale sarà assegnato ai Comuni come stabilito dalla convenzione di cui al successivo comma 6 del presente articolo tra tutti i Comuni dell'Unione, previo raggiungimento di accordi con gli enti locali interessati in assenza dei quali lo scioglimento non può avere corso.

Il piano contiene anche quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

3. La successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione avviene secondo i seguenti criteri:

a) definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'Unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dall'Unione;

b) l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione e la riscossione dei residui attivi accertati;

c) il trasferimento delle risorse al bilancio del comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b);

d) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione dell'attività dell'Unione e le modalità di riparto

delle risorse o dei debiti accertati, le modalità di gestione degli altri rapporti non di natura finanziaria.

4. Il patrimonio acquisito dall'Unione sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

a) copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento dello scioglimento; l'assegnazione del patrimonio ai Comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'Unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie;

b) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione.

5. I beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

a) copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'Unione al momento della scioglimento;

b) assegnazione ai Comuni secondo i criteri e modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

c) vendita dei beni e modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

d) i beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Media Valle del Serchio sono assegnati secondo le disposizioni del piano, ferme restando diverse disposizioni della Regione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008.

6. Il piano è approvato dalla Giunta dell'Unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inadeguati a regolare i rapporti fra i Comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli enti locali interessati per le funzioni esercitate dall'Unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

7. L'Unione ed i Comuni partecipanti adempiranno agli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 51

Disposizioni particolari per i Comuni sotto i 1.000 abitanti

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente il termine di cui al comma 9 dell'art. 16 del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, così come convertito dalla L. 14

settembre 2011, n.148, il comune di Fabbriche di Vallico recede in deroga a quanto previsto al precedente art.47.

2. Nel caso di recesso di cui al comma 1, in deroga all'art. 48 si applicano i seguenti effetti ed adempimenti:

a) Obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di cui al comma 1.

b) Patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione ritorna nella disponibilità del comune ad eccezione di ciò che è stato conferito dal comune di Fabbriche di Vallico ritenuto indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. E' escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità Montana Media Valle del Serchio. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza. Il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) funzioni regionali: l'Unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del Comune receduto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 37 del 2008.

f) Procedimenti in corso: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per la conclusione dei procedimenti attivati antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

3. L'Unione ed il comune recedente sottoscrivono entro il termine di cui al comma 9 dell'art. 16 del citato Decreto Legge 138/2011, una convenzione con la quale si stabiliscono i rapporti conseguenti al recesso.

CAPO IX MODIFICHE STATUTARIE

Art. 52

Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad

ogni Sindaco e al Presidente dell'Unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco, convoca la Giunta che delibera con i quorum di cui al comma 5 del precedente articolo 23.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008. Decorsi i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge medesima senza che la Giunta regionale si sia espressa, la proposta diviene efficace ed è trasmessa ai Comuni per l'approvazione. I Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, la Giunta può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni e alla Giunta regionale. Se la Giunta modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta della Giunta, il Presidente dell'Unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT.

5. Se la Giunta regionale ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, il differimento degli effetti delle modifiche statutarie, l'atto del Presidente dell'Unione di cui al comma 4 del presente articolo riporta la seguente clausola "Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorrono dal, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...". Se la Giunta, prima della trasmissione della proposta ai Comuni, ha uniformato la proposta di modifica statutaria ai termini stabiliti dal differimento operato dalla Giunta regionale, nell'atto è riportata la clausola seguente: "La decorrenza degli effetti delle presenti modifiche statutarie è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. ... del ...".

6. Il differimento degli effetti della modifica statutaria, stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, resta comunque fermo anche in assenza di apposizione delle clausole di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 6, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni.

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 53

Successione dell'Unione alla soppressa Comunità montana

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Media Valle del Serchio l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

2. Il personale dipendente di ruolo della Comunità Montana con contratto di pubblico impiego entra di diritto a far parte del ruolo dell'Unione con la qualifica rivestita, mantenendo la medesima posizione giuridica ed economica. Il personale assunto a tempo determinato prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione fino alla scadenza del contratto. Il personale di ruolo o a tempo determinato incaricato di funzioni dirigenziali e di responsabilità continua ad esercitare tali funzioni in seno all'Unione; entro sessanta giorni dalla costituzione dell'Unione, il Presidente procede alla nomina dei nuovi responsabili.

3. Gli operai forestali alle dipendenze della Comunità Montana con contratto privatistico sono trasferiti all'Unione con la posizione giuridica ed economica assegnata in base al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. L'Unione continua ad utilizzarli prevalentemente per l'effettuazione di lavori e servizi di forestazione e bonifica, ai sensi dell'articolo 12 della LR n. 39/2000 e successive modificazioni, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Toscana.

4. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana.

5. Dalla data di estinzione della Comunità Montana, l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e nell'esercizio delle funzioni da essa esercitate.

Art. 54

Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari

da parte degli organi dell'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Media Valle del Serchio. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione.

Art. 55

Inefficacia degli atti

1. Gli atti adottati dai Comuni partecipanti concernenti le modifiche dello Statuto, le funzioni e i servizi di cui all'articolo 6, il recesso dei Comuni partecipanti e lo scioglimento dell'Unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

Art. 56

Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari

comunalmente dettate in materia dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 57

Norma finanziaria

1. Dalla data di costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'Unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati in solido i singoli Comuni.

Art. 58

Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 59

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
